

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE **D'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO** **SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA** **STRADA - CIG : 6452225083 NUMERO GARA 6215102**

Art. 1

Oggetto, modalità e durata dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada di competenza della polizia locale.

E' prevista la notificazione dei verbali di accertamento a mezzo del servizio postale secondo la normativa in materia, per i contravventori sul territorio nazionale (è esclusa la gestione delle contravvenzioni a carico di residenti all'estero/veicoli con targa estera).

L'appalto viene affidato mediante procedura aperta e con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione di cui al disciplinare di gara.

La durata contrattuale è fissata in anni due, con decorrenza dal 01/01/2016 o dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva se successiva, salvo norme imperative o diverse disposizioni legislative per cui il contratto si intenderà automaticamente risolto . In tal caso all'aggiudicatario sarà dovuto il rateo in ragione dell'arco temporale di svolgimento del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di dare esecuzione anticipata al contratto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006.

E' prevista la facoltà di rinnovo del contratto per un periodo in ogni caso non superiore a quello di cui al presente appalto alle medesime condizioni contrattuali da disporsi, su insindacabile valutazione dell'amministrazione, con provvedimento motivato.

Art. 2

Procedure in essere presso il Comando

Il servizio dovrà consentire al Comando di Polizia Municipale di mantenere l'attuale software gestionale (software gestionale PIEMME GRANDI UTENTI). Pertanto l'aggiudicatario è tenuto a interfacciarsi, a propria cura e spese, a tale applicativo con cui il personale del Comando continuerà ad operare. Il Comando metterà a disposizione dell'aggiudicatario i tracciati record per l'importazione e l'esportazione dei dati necessari per lo svolgimento del servizio. I concorrenti dovranno specificare nell'offerta tecnica le caratteristiche e funzionalità dell'interfacciamento proposto, assicurandone il costante aggiornamento e l'assistenza per tutta la durata dell'appalto, compresa la formazione del personale all'uso, fermo restando a carico dell'ente le spese di manutenzione e assistenza del software Piemme.

Art. 3

Caratteristiche del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio

Il servizio deve gestire l'iter procedurale delle violazioni: data-entry, acquisizione dei dati per la stampa e confezionamento di tutti i verbali d'accertamento comunque acquisiti, postalizzazione, rinotificazione dei verbali non notificati, rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti, con riscontro elettronico e creazione immagini, archiviazione cartacea cartoline AR, ARCAD, mancati recapiti, CAD e CAN non ritirati, normalizzazione dei dati inerenti l'emissione dei ruoli di

riscossione delle violazioni C.d.S.

L'attività di data entry comprende, a carico dell'appaltatore, anche la fornitura al Comando di Polizia Municipale dei bollettari dei preavvisi e dei verbali d'accertamento nelle quantità necessarie per la rilevazione delle violazioni C.d.S. per tutta la durata dell'appalto; i bollettari dovranno essere forniti con bollette in più copie a ricalco in carta chimica e bollettino di c.c.p., in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dal Comando stesso.

L'appaltatore dovrà gestire, direttamente mediante la procedura informatica in uso al Comando, tutte le fasi connesse all'accertamento e alla gestione delle violazioni rilevate attraverso i sistemi di rilevamento automatico, compresa l'archiviazione dei dati e delle immagini. In particolare, la procedura proposta dovrà essere in grado di garantire che la validazione degli accertamenti di violazione operati da sistemi automatici avvenga, esclusivamente, nell'ambito della procedura gestionale in uso al comando (PIEMME GRANDI UTENTI).

Nell'offerta tecnica, dovranno essere descritte tutte le soluzioni proposte e le prestazioni offerte specificando in particolare i termini di esecuzione della postalizzazione e delle rendicontazioni di pagamenti e notifiche. Le prestazioni dovranno essere rese obbligatoriamente dall'appaltatore presso la propria sede o in locali di cui abbia la disponibilità, comunque al di fuori della sede e degli uffici del Comune appaltante, salvo quelle che per loro specifica natura richiedano interventi presso la sede della polizia municipale (installazione, attivazione e manutenzione software, formazione del personale di polizia locale, consegna documentazione, ecc. sempre a totale carico dell'appaltatore). Eventuali modifiche/implementazioni all'interfaccia che potrebbero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto saranno a totale carico dell'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a garantire l'adeguamento delle prestazioni appaltate alle eventuali nuove disposizioni legislative, restando a suo carico ogni relativo onere.

L'appaltatore del servizio deve interloquire con la Polizia Municipale sia per via telematica che telefonica e la trasmissione e la gestione dei dati dovranno avvenire in assoluta sicurezza e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (d. lgs. 196/2003).

Art. 4

Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore è direttamente responsabile verso terzi e verso il Comune appaltante per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni, con onere del Comune stesso da ogni responsabilità.

L'appaltatore deve effettuare tempestivamente eventuali modifiche di stampa dei verbali di accertamento delle violazioni, per adeguarli all'emanazione di eventuali nuove norme o alle esigenze del comando di polizia locale, concordemente alle indicazioni del comando stesso.

Art. 5

Obblighi del Comune

Il Comune appaltante si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida ed efficace prestazione del servizio e a garantire ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare ogni adempimento da parte dell'appaltatore; in particolare assicura la collaborazione dei propri uffici ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni e del rispetto dei tempi e delle procedure previste nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore.

Art. 6

Attivazione del servizio

Il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio dovrà essere attivato, con inoltre del primo lotto di verbali per la notificazione ai contravventori, entro il termine che sarà stato indicato nell'offerta tecnica presentata e, comunque, entro quello massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto d'appalto.

È facoltà della stazione appaltante, e conseguente obbligo dell'appaltatore, procedere a richiedere l'attivazione del servizio anche nelle more della stipula del contratto. In tal caso l'obbligo temporale di attivazione del servizio decorre dalla relativa comunicazione da parte della stazione appaltante.

In caso di ingiustificata inosservanza del termine di 30 giorni di cui sopra, ovvero di quello migliore indicato nell'offerta tecnica per l'attivazione del servizio, il contratto potrà essere risolto con incameramento della cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali e affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 7

Importi a base di gara e valore complessivo dell'appalto

Il prezzo unitario a base d'asta, soggetto ad unico ribasso, è stabilito in € **5,80** (cinquevirgolaottanta/00), per ciascun atto di accertamento delle violazioni stampato e inviato per la notificazione postale e per ciascuna volta in cui tale operazione avviene. Detto compenso retribuisce tutti gli oneri dell'appaltatore per le prestazioni dovute, nessuno escluso, fatta eccezione per le spese di affrancatura postale per l'invio e per le eventuali CAD (Comunicazioni di avvenuto deposito) e CAN (Comunicazioni di avvenuta notifica).

Nessun compenso sarà riconosciuto all'appaltatore per i verbali di accertamento, contestati o non contestati, che siano oggetto di pagamento da parte del trasgressore prima dell'invio a notifica per il tramite del servizio postale.

Il Comune di Urbino riconoscerà inoltre all'appaltatore, che sarà tenuto ad anticiparle, il rimborso delle spese postali per ogni verbale postalizzato nella misura forfettaria di € 8,40 (**non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 16, del DPR 633/1977**). Il predetto importo comprende le spese postali, non soggette a ribasso, che saranno rimborsate all'appaltatore nella misura forfettaria per ciascun verbale di accertamento gestito e postalizzato per la notifica e rinotifica, comprensivo dei costi di CAN e CAD.

In caso di aumento delle tariffe postali rispetto a quelle vigenti al momento dell'attivazione del servizio, l'appaltatore avrà diritto alla corresponsione dell'incremento delle spese postali, rispetto all'importo di aggiudicazione. Viceversa, in caso di riduzione delle spese postali, sarà onere dell'appaltatore detrarre dal compenso contrattualmente previsto l'importo pari alla riduzione delle spese postali. L'appaltatore si impegna a garantire l'adeguamento dei servizi appaltati alle eventuali nuove disposizioni legislative, restando a suo carico ogni relativo onere.

Solo a fini puramente indicativi e senza alcun vincolo o effetto in relazione all'offerta economica che i partecipanti alla gara si apprestano a fare, il valore complessivo dell'appalto, è stimato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 163/2006, e al netto delle spese postali, in € 125.280 IVA esclusa, fermo restando che il servizio di cui al presente appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo dovuto all'appaltatore è determinato in base al numero dei verbali effettivamente stampati e postalizzati. Sempre a fini indicativi le spese postali, calcolate per l'intero periodo di affidamento, compreso eventuale rinnovo, sono stimate in € 181,440,00 esenti IVA.

Tali importi sono calcolati sulla base di n. 5.400 presumibili complessivi annuali accertamenti postalizzati.

L'appalto è finanziato con i mezzi propri dell'amministrazione appaltante.

Art. 8

Garanzie e responsabilità

L'appaltatore è responsabile nei confronti del Comune di Urbino - Comando Polizia Municipale, dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Lo stesso risponderà per danni e per responsabilità civile verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, anche se derivanti dall'operato del suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

E' fatto obbligo all'appaltatore di mantenere il Comune di Urbino - Polizia Municipale, sollevato e indenne da richieste di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 9

Modalità di pagamento

Il corrispettivo sarà fatturato previa attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Settore, sulla base dei compensi unitari contrattuali, specificando e documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite, in ragione degli atti effettivamente stampati e predisposti per la notificazione a mezzo del servizio postale, come risultanti dalle relative distinte, per tutte le violazioni comunque accertate. Dovranno essere altresì documentate e dettagliate in sede di fatturazione le spese postali sostenute dall'appaltatore per l'invio dei verbali di accertamento.

L'appaltatore dovrà emettere due distinte fatture in modalità elettronica come da normativa vigente al tempo di stipula del contratto, con cadenza mensile, una relativa al compenso per il servizio ed una per il rimborso delle spese postali, le quali dovranno recare i riferimenti contrattuali e contabili ed essere indirizzate al Comune di Urbino, Via F.Puccinotti,3 61029 URBINO - C.F. 82004510416, Codice univoco ufficio UF1JIW.

I pagamenti saranno effettuati, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Art. 10

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il contratto d'appalto si risolverà di diritto qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal medesimo art. 3.

Art. 11

Penalità e risoluzione del contratto

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'appaltatore in base al presente capitolato ovvero in base a quanto indicato dallo stesso in sede di offerta tecnica e/o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio e nell'esecuzione del contratto, saranno motivo di richiamo scritto.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni stesse, è facoltà dell'amministrazione procedere all'applicazione di opportuna penale variante da € 100,00 a € 250,00 per un importo annuo massimo pari al 10% del valore annuale del contratto.

In caso di mancata attivazione del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio nel termine stabilito, il presente contratto può essere risolto dietro semplice comunicazione trasmessa

all'appaltatore senza pretesa alcuna da parte dell'appaltatore stesso.

Qualora l'appaltatore non adempia ripetutamente ad una qualsiasi delle clausole comprese nel presente capitolato, e comunque in seguito all'applicazione di un numero di penali superiore a tre, il contratto può essere risolto dietro semplice comunicazione trasmessa all'appaltatore senza pretesa alcuna da parte dell'appaltatore stesso.

Il contratto può altresì essere risolto per grave inadempimento che comprometta il recupero delle sanzioni ovvero per gravi ritardi nel compimento delle attività affidate o per gravi irregolarità.

L'applicazione delle penali non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, spetta all'amministrazione appaltante il diritto di eseguire di ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 163/06, con addebito delle maggiori spese sostenute dall'ente.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato l'inadempimento. L'appaltatore resta responsabile dell'andamento del servizio sino alla sua riconsegna all'amministrazione.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore conserverà il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento delle sole fatture riconosciute regolari.

Per il rimborso di eventuali spese richieste, il pagamento della penalità o la refusione dei danni, l'amministrazione potrà avvalersi di trattenute sui crediti per servizi già compiuti o sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 12

Facoltà di recesso /Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 giorni, da comunicarsi all'Agenzia con lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata. L'esercizio della facoltà di recesso del contratto non comporta a carico del Comune obblighi risarcitori di sorta né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese sostenute fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni eseguite ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni previste contrattualmente. Dalla data di comunicazione del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla stazione appaltante. L'Amministrazione si riserva altresì di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento, da parte della stazione appaltante, della cauzione definitiva, salvi i danni e le spese.

Art. 13

Cauzione e altri obblighi

Per la partecipazione alla gara è richiesta la presentazione a corredo dell'offerta di una cauzione provvisoria nei modi indicati nel disciplinare di gara.

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 113, comma 1, del D. Lgs. 163/2006. L'importo della cauzione s'intende ridotto alla metà nel caso in cui l'appaltatore sia in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee, ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 7), D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e dall'art. 40, comma 7), dello stesso decreto.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto sopra previsto, il Comune di Urbino dichiara la decadenza dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 113, c. 4, del D. Lgs. 163/06.

Art. 14

Divieto di cessione del contratto/ Subappalto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'appaltatore, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 51 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti ai precedenti commi, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione.

In ragione della peculiarità del servizio oggetto di affidamento che implica attività di supporto alla gestione di procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente non è ammesso il subappalto del servizio oggetto di gara.

Art. 15

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Non sono rilevabili, nello svolgimento del servizio, rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e quindi non necessita la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D. Lgs. 81/2008) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.

Art. 16

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore si obbliga a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ed il codice di comportamento del Comune di Urbino approvato con deliberazione di G.C. n. 163/2013 disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link :

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/010_dis_gen/020_att_gen/

Il rapporto si risolverà di diritto nel caso di violazioni dei suindicati "Regolamenti".

Art. 17

Trattamento dati sensibili

L'appaltatore opererà nel totale rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/03) e della vigente regolamentazione comunale in materia. A tal fine dovrà essere posta particolare cura relativamente alla documentazione riservata.

L'amministrazione appaltante provvederà a nominare la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati personali (ordinari, sensibili e giudiziari) a mezzo provvedimento che la ditta sottoscriverà per accettazione.

Art. 18
Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche in virtù della determinazione dell'AVCP n° 4/2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010".

Art. 19
Trattamento di dati personali

Ai sensi del D.Lgs.n.196/03, il Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio medesimo.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 20
Controversie e foro competente

Nel caso di controversie, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'amministrazione appaltante le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del Codice dei contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente esclusivamente il Tribunale di Urbino.

Art. 21
Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per tasse e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto d'appalto relativo alla gara in oggetto. Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria le spese relative all'eventuale compenso dovuto alla commissione aggiudicatrice.

Art. 22
Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dal disciplinare di gara si richiamano integralmente il D. Lgs. 163/06, il D.P.R.207/10 e la normativa che regola la materia.

Il presente capitolato speciale, sottoscritto dalle parti contraenti, sarà allegato al contratto che sarà stipulato con l'impresa aggiudicataria per formarne parte integrante e sostanziale.

Urbino, 28 ottobre 2015



Il Responsabile del Settore
Polizia Municipale e Amministrativa
Dott. Roberto Matassoni